

Decreto Ministeriale 2024

TEST ODONTOIATRIA

(Medicina, Odontoiatria e Veterinaria)

Scopri i corsi UnidTest



UnidTest | La chiave per il numero chiuso

0549.98.00.07 | 800.788.884 | www.unidformazione.com | info@unidformazione.com



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la *sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;*
- VISTI i decreti del Ministro dell'università e della ricerca recanti la determinazione delle classi di lauree e delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, e ss.mm.ii., recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96, concernente *«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, avente ad oggetto l'incremento della numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D del decreto ministeriale n.1154/2021;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2024/2025;
- VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2024, prot. n. 1643, con la quale è stato richiesto alla Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia, alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia, alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e alla Conferenza Permanente dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria di esprimere parere in merito alla struttura della prova di ammissione ai suddetti corsi di laurea con



Ministero dell'università e della ricerca

particolare riferimento al numero dei quesiti, alla ripartizione tra le materie e ai relativi programmi;

ACQUISITO	il parere favorevole delle Conferenze sopra richiamate;
TENUTO CONTO	che gli eventuali posti non coperti dai candidati provenienti dai Paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, sono messi a disposizione degli Atenei, come da separato decreto, per gli scorrimenti della graduatoria dei rispettivi corsi di laurea e per le assegnazioni a favore dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;
NELLE MORE	dell'adozione delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024/2025;
RITENUTO	di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2024/2025;
RAVVISATA	la necessità di definire, per l'anno accademico 2024/2025 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposite prove d'ammissione disciplinate dal presente decreto.
2. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese sono definiti con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 2

(Calendario delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto si svolgono presso le sedi universitarie, in due distinte sessioni temporali, secondo il seguente calendario:



Ministero dell'università e della ricerca

CORSO DI STUDIO	DATA SVOLGIMENTO PROVA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana.	• martedì 28 maggio 2024. • martedì 30 luglio 2024.
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria.	• mercoledì 29 maggio 2024. • mercoledì 31 luglio 2024.

Articolo 3 (Procedure di selezione)

1. Per l'a.a. 2024/2025 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che intendono partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto sono tenuti a presentare la richiesta di partecipazione, esclusivamente in modalità *on line* attraverso il portale *University* (www.university.it) e, successivamente, a presentare la domanda di inserimento in graduatoria secondo tempi e modalità definite dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per ciascuna sessione di svolgimento delle prove di ammissione di cui all'articolo 1 del presente decreto, la somministrazione delle prove di ammissione è effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente decreto e la prova è erogata in formato cartaceo.

3. I quesiti della prova di ammissione per i corsi di laurea di cui all'articolo 1 saranno estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta. La banca dati, complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti, sarà pubblicata sul seguente sito internet: <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/>,

- per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024;

- per l'altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024.

Articolo 4 (Requisiti di partecipazione alle prove di ammissione)

1. Sono ammessi a partecipare alla prova di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto i candidati che risultino iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o che siano in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.



Ministero dell'università e della ricerca

2. Sono altresì ammessi i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia.

3. I cittadini non comunitari residenti all'estero sono ammessi a partecipare alla prova indipendentemente dal superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, che è richiesto ai fini dell'immatricolazione ai corsi secondo le disposizioni concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia e consultabili al seguente indirizzo web: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>.

4. I candidati alla prova di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto possono partecipare ad entrambe le date per ciascuna sessione secondo il calendario di cui all'articolo 2 del presente decreto.

5. Ai fini dell'inserimento in graduatoria di cui all'allegato 2 del presente decreto, i candidati possono utilizzare il migliore dei risultati conseguiti a seguito della partecipazione alle prove di ammissione previste per ciascuna sessione.

Articolo 5

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, si svolge nelle date indicate dall'articolo 2 del presente decreto. Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi in cui si effettua, come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

4. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

5. Per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi o rendere disponibili materiali di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Articolo 6

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, si svolge nelle date indicate dall'articolo 2 del presente decreto. Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi in cui si effettua, come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica.

Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- diciannove (19) quesiti di biologia;
- diciannove (19) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi o rendere disponibili materiali di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun Ateneo e pubblicate sul relativo sito web dedicato.

Articolo 7 (Accademie militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto del Ministero della difesa con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Articolo 8 (Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1 del presente decreto i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

2. I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito alcuna risposta a nessun quesito.

4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 5 e 6 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

5. Per i corsi di cui agli articoli 5 e 6, è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

6. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.

7. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, biologia, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze e conoscenze acquisite negli studi;
- c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

- d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

8. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 9

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di Ateneo.



Ministero dell'università e della ricerca

3. I candidati di cui al 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, con riserva da parte degli atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
- a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dall'articolo 1;
 - b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate



Ministero dell'università e della ricerca

le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *Univarsity* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 11 (Posti disponibili)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 del presente decreto, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 saranno definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivi decreti.

Articolo 12 (Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziari)

1. Ai fini dell'accesso ai corsi a numero programmato di cui al presente decreto, i bandi di concorso delle università sono emanati, per l'a.a. 2024/2025, con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

sen. Anna Maria Bernini



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato n. 1

Prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

1. Il CINECA cura le procedure di iscrizione *online* al test del presente anno accademico. Il predetto Consorzio cura altresì la predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il CINECA provvede anche alla stampa dei *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene caricato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca al fine di consentire alle Commissioni d'aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione.
2. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'università e della ricerca, al ritiro presso la sede del CINECA, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*.
3. Ogni scatola contiene:
 - a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 7;
 - b) una busta contenente cinquantacinque coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta alle successive lettere h) e i) del punto 8;
4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, costituito da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.
5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula sorteggia quattro candidati tra quelli presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il *“foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*. I *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In



Ministero dell'università e della ricerca

ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 9, lettera e).

7. Ogni plico contiene:

- a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di qualsivoglia codice identificativo;
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova, anche di uno solo dei documenti indicati alle lettere b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettivo difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

8. I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono indicare che a decorrere dal 3 aprile 2024 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale University (www.university.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'ateneo in cui si sostiene la prova.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

a) Ciascun candidato, sostiene le prove presso la/e sede/i dell'ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza/domicilio.

Al momento dell'iscrizione, il candidato:



Ministero dell'università e della ricerca

- 1) deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale recarsi a svolgere le prove;
- 2) l'elenco di cui al precedente punto 1, conterrà le sedi disponibili nell'ambito della provincia di residenza/domicilio indicata al momento della registrazione dal candidato, in mancanza di esse quelle disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza/domicilio del candidato e/o in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei;
- 3) il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere le prove in una delle sedi resa disponibile e fornita da CINECA all'atto dell'iscrizione;
- 4) le sedi di cui ai precedenti punti 2) e 3) riferite ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. sono individuate con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

b) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli.

c) Per la compilazione del modulo risposte deve essere esclusivamente utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo.

d) È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.

e) Il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell'elaborato.

f) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

g) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che il candidato, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.



Ministero dell'università e della ricerca

h) A conclusione di ciascuna prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:

- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
- le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.

i) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

I bandi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto predisposti dagli atenei devono, altresì, precisare che sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

9. Al termine della prova, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula provvede a:



Ministero dell'università e della ricerca

- a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA contenenti i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
- b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA o i contenitori predisposti dagli atenei contenenti le schede anagrafiche;
- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare i quattro candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, in caso di sopravvenuta impossibilità di quest'ultimi, gli altri quattro candidati estratti a sorte, ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al precedente punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, devono trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) la scheda anagrafica;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

10. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli atenei (compresi quelli con sede nelle isole), ogni università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare, presso la sede del CINECA il materiale di cui al punto 9, lettera a), nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova d'ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto al punto 9, lettera e). Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Il materiale di cui al punto 9, lettera e) è custodito presso ciascun ateneo.

Tale materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

È affidato al CINECA l'incarico di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.



Ministero dell'università e della ricerca

11. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte presso la sede del CINECA e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'università.

12. Presso il CINECA si procede alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

13. Il Ministero dell'università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

14. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

15. Il Ministero dell'università e della ricerca autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale *University*, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno, altresì, essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*.

L'accesso all'area riservata nel portale *University* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo candidato.

16. Le procedure indicate dal presente allegato per l'a.a. 2024/2025 si applicano a tutti gli atenei statali presenti sul territorio nazionale e coinvolti nello svolgimento delle prove di ammissione, a prescindere dall'attivazione presso ciascuna sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato n. 2

(Procedure per l'iscrizione alle prove di ammissione corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.)

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale, di cui all'articolo 1 del presente decreto, esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale *University* (www.university.it).

L'iscrizione *online* è attiva **dal giorno 3 aprile 2024 al giorno 17 aprile 2024, ore 15.00 (GMT+2).**

2. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'università in cui il candidato sostiene la prova.
3. Il pagamento del contributo per la partecipazione alle prove di ammissione per la sessione di maggio 2024 dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni online mentre, per la sessione di luglio 2024 potrà avvenire fino a sette giorni prima delle date di svolgimento delle prove di ammissione definite dall'articolo 2 del presente decreto.
4. Le procedure di cui al punto 2 del presente allegato devono in ogni caso concludersi entro:
 - il giorno **22 aprile 2024** per i candidati che si iscrivono alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per la sessione di maggio 2024;
 - il giorno **23 luglio 2024** per i candidati che si iscrivono alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per la sessione di luglio 2024;
 - il giorno **24 luglio 2024** per i candidati che si iscrivono alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per la sessione di luglio 2024.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le università **inviano entro e non oltre il giorno 26 aprile 2024** (per le prove della sessione di maggio 2024) ed **entro e non oltre il giorno 26 luglio 2024** (per le prove della sessione di luglio 2024) al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco dei candidati che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

5. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale *University*, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso



Ministero dell'università e della ricerca

l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza/Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare (a)

Per le nozioni di residenza e domicilio si ha riguardo alle nozioni presenti nel codice civile all'art. 43

“Art. 43 cod.civ. “residenza e domicilio”

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere obbligatoriamente inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti alle procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato, salvo quanto previsto nell'allegato 4 al punto *“Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici”*.

Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

6. All'atto dell'iscrizione alle prove il candidato deve contestualmente indicare la sede nella quale intende svolgere le prove di ammissione (esclusivamente sede di residenza o domicilio) Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15.00 (GMT + 2) del **giorno 17 aprile 2024.**

Fa fede in ogni caso l'ultima *“conferma”* espressa dal candidato entro tale termine.



Ministero dell'università e della ricerca

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata da CINECA all'atto dell'iscrizione, come previsto nell'allegato 1, punto 8, lett. a).

I candidati dei Paesi Ue ed extra Ue residenti all'estero sostengono la prova di ammissione presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale.

7. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito *www.university.it*, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Per le prove svolte nella sessione di maggio 2024:

Corso di laurea	data pubblicazione punteggi della prova
medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria	6 giugno 2024
medicina veterinaria	6 giugno 2024

Per le prove svolte nella sessione di luglio 2024:

Corso di laurea	data pubblicazione punteggi della prova
medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria	8 agosto 2024
medicina veterinaria	8 agosto 2024

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

8. A partire dal giorno **6 giugno 2024 entro 5 giorni lavorativi** (per le prove svolte nella sessione di maggio 2024) nonché a partire dal giorno **20 agosto 2024 ed entro 5 giorni lavorativi** (per le prove svolte nella sessione di luglio 2024) i responsabili del procedimento delle università inviano al CINECA, attraverso un sito *web* riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni candidato tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato *pdf*. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito *web* riservato.

9. Il giorno **19 giugno 2024** (per la sessione di maggio 2024) e il giorno **28 agosto 2024** (per la sessione di luglio 2024) sulla propria pagina riservata del portale *University*, il candidato può prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato 3

(Istanza di inserimento nella graduatoria di merito).

1. Il giorno **10 settembre 2024** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata esclusivamente *on line* attraverso il portale gestito dal CINECA.

2. La domanda è attiva **dal giorno 29 luglio 2024 e si chiude il giorno 2 settembre 2024 ore 15.00** (GMT + 2).

Il candidato, dopo l'accesso alla sua area riservata, presa visione dell'informativa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, verifica tutte le informazioni presenti in merito ai punteggi ottenuti e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento della presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto nell'allegato 4 al punto "Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici". Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

3. All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:

- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 o comma 2, del presente decreto;
- verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto nelle prove di ammissione;
- indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere.

Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili **dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 2 settembre 2024.**

Fa fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

4. Il giorno **10 settembre 2024** sarà pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale del CINECA, la graduatoria nazionale di merito nominativa.



Ministero dell'università e della ricerca

5. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 7. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
- b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 7 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

6. Il giorno **10 settembre 2024** in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

7. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) il giorno **10 settembre 2024** è pubblicata nel sito riservato la graduatoria nazionale di merito nominativa di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "*assegnato*" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "*prenotato*" ovvero come "*in attesa*";
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;
- c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;



Ministero dell'università e della ricerca

- d) entro **cinque giorni** dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “*posti esauriti*”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito *University*. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione

- e) **18 settembre 2024** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);
- f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

8. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue e in assenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito che possano immatricolarsi in tale sede, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni

9. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.



Ministero dell'università e della ricerca

10. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.



Ministero dell'università e della ricerca

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

11. Gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

12. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato 4

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

Titolare del trattamento dei dati

È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'università e della ricerca Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio con sede in Roma, largo Antonio Ruberti n. 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (dgordinamentiUfficio3@mur.gov.it)

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021, nella dott.ssa Silvia Nardelli, Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, indirizzo posta elettronica: rpd@miur.it.

Responsabile del trattamento dei dati

1. I Responsabili del trattamento dei dati sono il CINECA e le università sedi di svolgimento delle prove, per le rispettive aree di competenza.
2. Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Finalità del trattamento e base giuridica

1. Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea. Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.
2. I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria



Ministero dell'università e della ricerca

e medicina veterinaria, nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del D. lgs 196/2003.

3. Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.

Natura del conferimento dei dati

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini dell'immatricolazione da parte degli atenei.

2. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Modalità e destinatari del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online* alla prova, per conto del Ministero dell'università e della ricerca –Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle università gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).

2. Il CINECA, attraverso un sito *web* riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica, ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).

3. Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito *www.university.it*, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta e le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.

Destinatari del trattamento



Ministero dell'università e della ricerca

1. I dati saranno trattati e gestiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio e Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, dagli Atenei (sedi di svolgimento delle prove) e dal CINECA.

Categoria di dati trattati

1. Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.

Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici.

1. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

2. I dati dell'interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e 4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziali o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica all'indirizzo e-mail, tramite PEC o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale *University* al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziali aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.

3. Sono esclusi da tale conservazione e si conservano per cinque anni dalla data della pubblicazione della graduatoria unica nazionale riferita alla rispettiva prova di ammissione nei corsi di laurea i dati inerenti ai candidati non idonei, salvo quanto previsto al punto 2 in caso di contenzioso che coinvolga anche i candidati non idonei. Al termine di questo periodo i suddetti dati vengono anonimizzati.

4. I dati dell'interessato sono utilizzati, oltre che per la selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a fini organizzativi delle prove annuali e statistici, mediante l'utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che non consentano, comunque, l'identificazione dell'interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.

Diritti degli interessati

1. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:



Ministero dell'università e della ricerca

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica dei dati previsto dall' artt. 16 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

1. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

1. I dati forniti dal candidato sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, in relazione alla valutazione informatizzata dei punteggi conseguiti ed all'associazione dei codici etichetta modulo risposte/scheda anagrafica.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato A

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)

Per l'ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all'ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia.

Le capacità e le conoscenze richieste rispondono alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le *Indicazioni nazionali* per i licei e con le *Linee guida* per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato.

1. Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

La capacità di comprendere testi scritti in lingua italiana di diversa natura e con scopi comunicativi diversi costituisce una competenza trasversale, dato che tutti i tipi di domande saranno formulati in lingua italiana, anche ricorrendo al linguaggio simbolico. Saranno oggetto di specifica verifica anche le capacità seguenti:

- comprendere in contesti reali il lessico astratto, non comune o specialistico;
- individuare i fenomeni di coesione e coerenza testuale;
- estrarre e inferire dal testo le specificità informative.

Tali capacità verranno verificate a partire da brevi testi di saggistica scientifica o di narrativa classica e contemporanea, oppure da brevi testi di attualità pubblicati in quotidiani e in riviste generaliste o specializzate.

Sempre a partire da brevi testi di varia tipologia e tematica, oppure con quesito diretto, saranno oggetto di verifica le competenze acquisite negli studi pregressi e le conoscenze di cultura generale o di argomenti oggetto del dibattito pubblico contemporaneo. In particolare, i quesiti mireranno ad accertare:

- la capacità ad orientarsi nello spazio e nel tempo rappresentato, ovvero a collocare nello spazio e nel tempo fenomeni storico-culturali di rilievo;
- la conoscenza delle principali istituzioni nazionali e internazionali;
- la comprensione di fenomeni attinenti agli ambiti giuridico, economico e di cittadinanza.

2. Ragionamento logico e problemi

I quesiti sono volti a saggiare la capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse. Queste premesse sono enunciate in forma simbolica o verbale, e vertono su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.



Ministero dell'Università e della Ricerca

3. Biologia

- La chimica dei viventi.
- L'importanza biologica delle interazioni deboli.
- Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.
- La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.
- La membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.
- Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.
- Riproduzione ed ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.
- Genetica mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.
- Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà. Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.
- Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione. Ereditarietà e ambiente.
- Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
- Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni. Omeostasi.
- Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: l'ATP. Reazioni di ossidoriduzione nei viventi. I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

4. Chimica

- La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.
- Leggi dei gas perfetti.
- La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.
- Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.
- Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.
- Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.



Ministero dell'Università e della Ricerca

- Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcolistechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.
- Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.
- Equilibri in soluzione acquosa.
- Elementi di cinetica chimica e catalisi.
- Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.
- Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.
- Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

5. Matematica

- Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.
- Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, studio del segno, continuità, massimi e minimi, crescita e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.
- Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).
- Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

6. Fisica

- Grandezze fisiche e loro misura: Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi di unità di misura: Internazionale e Tecnico. Multipli e sottomultipli. Notazione scientifica. Principali



Ministero dell'Università e della Ricerca

conversioni tra unità di misura di sistemi diversi. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Vettori e operazioni sui vettori.

- Cinematica: Descrizione del moto. Velocità e velocità angolare, accelerazione e accelerazione centripeta. Moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto armonico.
- Dinamica: Concetto di forza come interazione tra corpi. Forze come vettori applicati. Il principio d'inerzia. La massa e il 2° principio della dinamica. Esempi di forze: la forza peso, la forza elastica, l'attrito statico e dinamico. Azione e reazione: il 3° principio della dinamica. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Momento di una forza e momento angolare. Lavoro ed energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica. Potenza.
- Meccanica dei fluidi: Densità e comprimibilità dei fluidi. Gas e liquidi. Idrostatica: pressione e principi di Pascal, Stevino ed Archimede. Dinamica dei liquidi: moto unidimensionale, flusso e portata, equazione di continuità. Fluidi ideali ed equazione di Bernoulli. Forze viscosi nei fluidi reali.
- Termodinamica: Equilibrio, concetto di temperatura, termometri. Concetto di calore e calorimetria. Modalità di propagazione del calore. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.
- Eletticità ed elettromagnetismo: Cariche elettriche. Forze tra cariche e legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico, superfici equipotenziali. Costante dielettrica, capacità, condensatori. Energia elettrostatica. Serie e parallelo di condensatori. Generatori. Tensione elettrica. Corrente elettrica. Resistività, resistenza, resistori. Legge di Ohm. Serie e parallelo di resistori. Principi di Kirchhoff. Lavoro, Potenza, Effetto Joule. Corrente continua e alternata. Periodo e frequenza. Campo magnetico di una corrente elettrica. Forze sulle correnti elettriche in campo magnetico. Induzione elettromagnetica.

AMMISSIONE ALL'UNIVERSITÀ

uniTest

la chiave per il numero chiuso

l'84%*
supera il test
* Campione basato sui feedback dei partecipanti.

UnidTest propone un'offerta formativa ed editoriale completa e specifica per la preparazione ai Test universitari.

Corsi e Libri per i Test Universitari



Corsi in aula

se ti iscrivi in anticipo
-20%

- Corsi in aula in 45 città
- Massimo 20 studenti per classe
- Trattazione teorica mirata e specifica
- Costanti simulazioni e



Corsi online

se ti iscrivi ad un corso
-60%

- Video lezioni teoriche e di metodo
- Quesiti risolti e commentati
- Approfondimenti specifici
- Mappe di riepilogo
- Tutoraggio online



Libri UnidTest

La Collana UnidTest comprende manuali di teoria, eserciziari commentati e raccolte di quiz per tutte le facoltà a numero chiuso. In vendita su: www.libriunidtest.com e nelle migliori librerie



Per informazioni:

Numero Verde

800 788 884

www.unidformazione.com

Seguici su

